

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

10^a (Industria)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione de' COCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada » (558)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 21, 22, 23
CARBONI (DC), relatore alle Commissioni	22
CARRI (PCI)	22
FONTANA, sottosegretario di Stato per i trasporti	22
POLLASTRELLI (PCI)	23

La seduta ha inizio alle ore 17.

VITALE ANTONIO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada » (558)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada ».

Prima di proseguire nell'esame degli articoli 6 e 7, accantonati nella seduta di ieri, co-

8ª e 10ª COMMISSIONI RIUNITE

4º RESOCONTO STEN. (21 luglio 1977)

munico agli onorevoli colleghi che è stato presentato dai senatori Pollastrelli e Carri il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni permanenti riunite 8ª e 10ª,

nel discutere il disegno di legge n. 558, impegnano il Governo a farsi carico in sede comunitaria delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni rappresentative degli autotrasportatori ai fini di una applicazione del cronotachigrafo ai trasporti nazionali che sia graduata nel tempo e che contempili l'esonero delle categorie dell'autotrasporto locale e per portate utili fino a 70 quintali nonchè per trasporti di persone urbani ed extraurbani di linea e con licenza da rimessa;

impegnano altresì il Governo a presentare al Parlamento, in base alle decisioni che saranno adottate in sede comunitaria dal prossimo Consiglio dei ministri, nuove disposizioni in materia.

C A R B O N I, *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole a questo ordine del giorno.

F O N T A N A, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto senz'altro questo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Pollastrelli e Carri, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

È stato, altresì, presentato dai senatori Forma, Vettori, Rossi Gian Pietro Emilio, Del Ponte e Talamona un altro ordine del giorno del seguente tenore:

Le Commissioni permanenti riunite 8ª e 10ª,

nel discutere il disegno di legge n. 558, considerate le istanze delle categorie interessate e nella preoccupazione che il provvedimento comporti un aumento ingiustificato dei prezzi dell'apparecchio da installare, impegnano il Governo ad esercitare, nei modi

e nelle forme previste dalle leggi in vigore, l'attività di controllo sui prezzi di fornitura dei cronotachigrafi.

C A R B O N I, *relatore alle Commissioni*. Dichiaro di essere favorevole anche a questo ordine del giorno.

F O N T A N A, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli accantonati.

Do nuovamente lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

Le tariffe da applicare dalle officine o montatori per le operazioni di verificaione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previsti dalla presente legge sono fissate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate.

I colleghi del Gruppo comunista insistono sui loro emendamenti?

C A R R I. No, li ritiriamo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 7.

L'obbligo della installazione del cronotachigrafo CEE, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento CEE n. 1463/70 deve essere soddisfatto dai veicoli appartenenti alle varie categorie soggette all'obbligo medesimo entro la data per ciascuna categoria indicata nella seguente tabella:

CATEGORIA VEICOLI	Data entro la quale deve essere installato il cronotachigrafo CEE
Veicoli adibiti a trasporti TIR e veicoli atti a trasportare persone	30 aprile 1977
Veicoli adibiti a trasporti di merce, di portata superiore a 10 t	
Veicoli adibiti a trasporti di merce, di portata inferiore od uguale a 10 t e maggiore di 5 t	30 settembre 1977
Veicoli non compresi nelle categorie precedenti	31 dicembre 1977

È stato presentato dal relatore, senatore Carboni, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 7 con il seguente:

« L'obbligo della installazione del cronotachigrafo CEE, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento CEE n. 1463/70, deve essere soddisfatto a decorrere dal 1° gennaio 1978, dagli autoveicoli adibiti ai trasporti internazionali di merci e di persone, nonchè al trasporto di merci pericolose ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, noi presentiamo un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« In relazione a quanto stabilito all'articolo 6, deve essere sentito anche il Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori ».

PRESENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pollastrelli.

È approvato.

Poichè il contenuto del predetto articolo aggiuntivo rientra nella materia di cui all'articolo 6, propongo che, in sede di coordinamento, tale disposizione sia inserita nel testo dell'articolo 6, che risulterebbe pertanto così formulato:

Art. 6.

Le tariffe da applicare dalle officine o montatori per le operazioni di verificaione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI